



# COMUNE DI PALMANOVA

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

### *Originale*

#### **N. 8 Reg.**

**OGGETTO: Approvazione aliquote ILIA anno 2024**

L'anno **2024** il giorno **14** del mese di **Marzo** alle ore 20:00, nella Sala Consigliare, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sessione **ordinaria** Seduta **Pubblica** di 1<sup>a</sup> convocazione.

Risultano:

TELLINI Giuseppe	Sindaco	Presente
PIANI Luca	Vice Sindaco	Presente
COMAND Simonetta	Consigliere	Presente
MARANGONI Mario	Consigliere	Presente
MARTINES Francesco	Consigliere	Presente
SAVI Silvia	Consigliere	Presente
TRINO Thomas	Consigliere	Presente
CALABRÒ Giulia	Consigliere	Presente
CATALFAMO Monica	Consigliere	Presente
D'AGOSTINIS Elisabetta	Consigliere	Presente
VASCONETTI Paola	Consigliere	Presente
DI PIAZZA Antonio	Consigliere	Presente
BALDIN Ernesto	Consigliere	Presente
PAPA Eleonora	Consigliere	Presente
MARZUCCHI Luca	Consigliere	Presente
TOSTO Massimiliano	Consigliere	Presente
RIGONAT Luca	Consigliere	Presente

Presenti: 17 - Assenti: 0

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. GORI dott.ssa Marica

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. TELLINI Giuseppe nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## OGGETTO: **Approvazione aliquote ILIA anno 2024**

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- con Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Autonoma (ILIA) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2023 sono state approvate le aliquote dell'ILIA per l'annualità 2023.

VISTI:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito a un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali;

CONSIDERATO CHE l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 dispone:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o

diminuirli fino all'azzeramento;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirli fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento;
- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento;
- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirli fino all'azzeramento;
- per gli immobili diversi da quelli indicati l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.

RICHIAMATI l'art. 8 e l'art. 10 della L.R. n. 17/2022 che disciplinano le riduzioni della base imponibile dell'imposta e le riduzioni dell'imposta;

DATO ATTO delle esenzioni dell'imposta per i fabbricati e per i terreni agricoli definite negli art. 11 e 12 della L.R. 17/2022;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. 17/2022 che prevede:

- al comma 1, *“ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- al comma 2, *“ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate le aliquote ILIA 2024 confermando le aliquote IMU vigenti nell'anno 2023, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 18 della L. R. n. 17/2022;

VISTO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale.

P R O P O N E

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2024, confermando le aliquote ILIA vigenti nel 2023:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ILIA 2024
<i>Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</i>	0,55 %
<i>Fabbricato ad uso abitativo</i>	1,06 %
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	1,00 %
<i>Terreni agricoli</i>	1,06 %
<i>Aree fabbricabili</i>	1,06 %
<i>Fabbricati strumentali all'attività economica classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10</i>	0,96 %
<i>Fabbricati strumentali all'attività economica come disciplinato dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 17/2022 (A/10, C/1, C/3, C/5, A/11 e gruppo B fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della L. R. 17/2022</i>	0,96 %
<i>Immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti</i>	1,06 %

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

Palmanova, 08/03/2024

L'ASSESSORE PROPONENTE  
Avv. Monica Catalfamo

Atto redatto da:  
DAI PRE' Paola  
Ufficio Tributi

# Comune di Palmanova

Provincia di Udine

*Ufficio Tributi*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione aliquote ILIA anno 2024***

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Palmanova, li 11/03/2024

IL RESPONSABILE  
LARA MARTINI

---

---



# COMUNE DI PALMANOVA

ALLEGATO alla proposta di Deliberazione n. 1/2024 Ufficio Tributi

PARERE CONTABILE sulla proposta di Deliberazione Dell'Ufficio Tributi avente ad oggetto:

***Approvazione aliquote ILIA anno 2024***

**La sottoscritta Lara MARTINI T.P.O. dell'Area Economico Finanziaria;**

VISTA la proposta della Deliberazione sopraindicata presentata dalla T.P.O. Ufficio Tributi;

SULLA BASE del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii. e della contabilità degli Enti locali di cui agli artt. 153 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

**ESPRIME PARERE CONTABILE POSITIVO**

Palmanova, 11/03/2024

Il T.P.O. dell'Area Economico Finanziaria  
Lara MARTINI

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5, astenuti n. 0 espressi dai n. 16 componenti del Consiglio Comunale presenti;

### **DELIBERA**

- di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata.

Successivamente con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5, astenuti n. 0 espressi dai n. 16 componenti del Consiglio Comunale presenti il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

**COMUNE DI PALMANOVA**

**Provincia di Udine**

---

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Il Presidente  
TELLINI Giuseppe

Il Vice Segretario Comunale  
GORI dott.ssa Marica

---

**Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 19/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
Valentina BEARZOTTI